

CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. CASSIERI

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

La polizza copre l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a rifondere relativamente a deficienze e/o ammanchi di cassa per contanti o valori conseguenti a negligenze od errori involontariamente commessi nell'esercizio della sua attività professionale di "Cassiere, e/o Ufficiale di Riscossione"; riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti., comprese le eventuali differenze derivanti da operazioni di carico/scarico BANCOMAT.

Pertanto, premesso che l'Assicurato è associato alla Contraente FABI e presta servizio in qualità di cassiere presso un Istituto di Credito e Risparmio, con la presente polizza la Società si impegna a rifondere all'Assicurato le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori – conseguenti a negligenza e/o errori involontari commessi nell'esercizio della Sua attività professionale di cassiere - riscontrate alla chiusura giornaliera del conto, purché confermati da prescritti controlli di Banca, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato medesimo il rimborso ai sensi del C.C.N.L. della propria categoria o di altri regolamenti interni simili.

LA COMPAGNIA SI RISERVA DI VERIFICARE ED ESERCITARE LE OPPORTUNE ATTIVITA' DI CONTROLLO PER SINISTRI DI PARTICOLARE ENTITA'.

ESTENSIONE TERRITORIALE

Repubblica Italiana - Città del Vaticano - Repubblica di San Marino.

INIZIO ED EFFICACIA DELLA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle successive ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato ha sottoscritto la presente "scheda personale di adesione" e pagato il contributo assicurativo dovuto, **unicamente a mezzo di Bonifico Bancario.**

MODALITA' DI DENUNCIA E PAGAMENTO DEI SINISTRI

Per la definitiva liquidazione i documenti richiesti dovranno essere inviati al più presto a MEZZO E-MAIL E/O FAX alla "AON"
- MILANO – Via Andrea Ponti 8/10 - Telefono: 02 87232383 - Fax: 02/45463249 - E-mail: fabi.aon@aon.it

Previo esame ed analisi della pratica, il pagamento degli indennizzi dovuti all'Assicurato verrà effettuato dalla Società Assicuratrice dietro la completa ed obbligatoria presentazione della seguente documentazione. I documenti sono da spedire a mezzo email/fax o posta.

A. Denuncia dell'ammanco predisposta dettagliatamente dall'Assicurato. **IL MODULO DI DENUNCIA DI SINISTRO (ALLEGATO 1 disponibile sul sito www.associatiallafabi.it o presso il Sindacato) DEVE TASSATIVAMENTE ESSERE SPEDITO ALLA AON HEWITT SEDE DI MILANO, A MEZZO FAX O POSTA, ENTRO E NON OLTRE 20 GIORNI DALLA DATA DEL SINISTRO, PENA LA DECADENZA AL DIRITTO DI INDENNIZZO.**

B. copia del foglio cassa giornaliero dal quale risulta l'ammanco o documento sostitutivo e/o equivalente

C. dichiarazione su carta intestata dell'Istituto Bancario, Società di Assicurazione o ufficio Postale, che confermi la mancanza di cassa e l'avvenuta rifusione **(ALLEGATO 2 disponibile sul sito www.associatiallafabi.it o presso il Sindacato)**

D. estremi dell'Assicurato necessari a Aon Hewitt per il bonifico bancario di rimborso: numero di C/C - banca di appoggio - cod. ABI e CAB - Agenzia d'appoggio

E. copia della scheda di adesione personale di polizza per le coperture a singole opzioni

F. copia dell'avvenuto pagamento del contributo assicurativo (bonifico a favore di Aon Hewitt e/o FABI)

G. copia della nota di addebito interna (su conto corrente e/o busta paga), operata dall'Istituto Bancario, Società di Assicurazione o Ufficio Postale, nei confronti dell'Assicurato

H. modulo di dichiarazione di non copertura assicurativa predisposto e sottoscritto in originale da un Procuratore da parte dell'Istituto Bancario, Società di Assicurazione o Ufficio Postale, esclusivamente per importi pari o maggiori a € 250,00 o in alternativa dichiarazione unica con validità annuale **(ALLEGATO 3 / ALLEGATO 3 BIS disponibile sul sito www.associatiallafabi.it o presso il Sindacato)**

I. "RAPPORTO ISPETTIVO" e/o " DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL RAPPORTO ISPETTIVO", solo per importi superiori a € 1.000,00, predisposto su carta intestata dell'Istituto Bancario, Società di Assicurazione o Ufficio Postale e sottoscritta dal Direttore dell'Agenzia/Filiale (documento in originale) **(ALLEGATO 4 disponibile sul sito www.associatiallafabi.it o presso il Sindacato)**

CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. PROFESSIONALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge e di contratto a fronte di perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti.

L'assicurazione opera anche nel caso in cui l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.

A titolo esemplificativo la garanzia comprende:

- Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.
- Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi.
- Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l'estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, pagamento di titoli trafugati, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti.
- Danni cagionati a terzi dall'assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.
- **La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale per sinistri relativi a controversie a seguito di danni cagionati dall'assicurato nell'espletamento delle proprie mansioni, conseguenti ad un fatto non doloso.**

PRIVACY

- Copertura per danni derivanti dalla violazione normativa Privacy per un massimale per sinistro/anno di euro 150.000,00

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre **10 anni prima dell'adesione** del dipendente assicurato. L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

FRANCHIGIE E SCOPERTI

10% con un minimo di € 125,00 e con un massimo di €2.500,00 per ogni sinistro e per ogni evento sinistrale di un eventuale sinistro in serie.

CLAUSOLA ASSICURATIVA

Ad integrazione di quanto previsto all'Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione, si intende compresa l'attività assicurativa svolta dal personale/dipendente degli "Istituti di Credito e altri" in conformità al nuovo Testo sulle Assicurazioni di cui D.Lgs 209/2005, regolamento n. 5 del 16.10.2006 e loro successive modifiche e/o integrazioni.

Tale estensione è efficace nei confronti del personale/dipendente che sia in regola con la formazione/aggiornamento professionale prevista da leggi regolamenti.

COMPAGNIA: Vittoria Assicurazioni S.p.A.

ESTRATTO CONDIZIONI DI POLIZZA R.C. PROFESSIONALE OPERANTE NEL SETTORE "TITOLI ESTERO"

ASSICURATI:

Impiegati, Quadri direttivi, Dirigenti iscritti alla F.A.B.I. del settori creditizio.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di Legge e di Contratto Nazionale a fronte di perdite patrimoniali e non patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso l'Istituto di appartenenza, in relazione all'espletamento ed all'adempimento di compiti di ufficio o di incarichi affidatigli e svolti nella loro qualità di dipendenti. L'assicurazione opera anche nel caso in cui l'Istituto di Credito, dopo aver risarcito il danno al Terzo, si rivalga sul Dipendente.

A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia comprende la responsabilità sulle seguenti attività:

- **Smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore**
- **Rischi connessi con la concessione di prestiti, mutui e fidi**
- **Attività svolta presso uffici titoli e/o borsini, operazioni di tesoreria, operazioni con l'estero e di cambio, bonifici, ritardati pagamenti utenze e tributi, compravendita di valori mobiliari, taglio cedole, mancati richiami e/o proroghe di assegni ed effetti cambiari, ritardo di storni e segnalazioni di non pagato di assegni, pagamento di assegni a persone diverse al beneficiario in seguito a presentazione di documenti contraffatti e/o falsi.**
- **Danni cagionati a terzi dall'assicurato durante lo svolgimento delle proprie mansioni, comprese la conduzione dei locali e delle attrezzature in affidamento.**

A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia nel settore ESTERO comprende la responsabilità anche sulle seguenti attività:

• <i>Pagamenti sull'Estero</i>	• <i>Crediti Documentari</i>	• <i>Anticipi Export</i>	• <i>Finanziamenti a breve termine</i>
• <i>Operazioni in merci</i>	• <i>Liquidazione conti attesa</i>	• <i>Anticipi Import</i>	• <i>Operazioni in cambi-divisa</i>
• <i>Sconti Import/Export</i>	• <i>Garanzie Import</i>		

A titolo esemplificativo e ferme le limitazioni di polizza, la garanzia nel settore TITOLI comprende la responsabilità anche sulle seguenti attività:

• <i>Compravendita di titoli azionari</i>	• <i>Acquisto/vendite Fondi Comuni di Investimento</i>	• <i>Gestione patrimoni immobiliari</i>
---	--	---

INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento prestate per la prima volta dall'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'Assicurazione a condizione che tali richieste diano origine ad un danno non conosciuto a seguito di comportamenti colposi posti in essere non oltre **10 anni prima dell'adesione** del dipendente assicurato. L'assicurazione vale anche per le richieste effettuate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza purché l'evento si sia verificato durante il periodo di validità della polizza stessa.

ATTENZIONE:

E' indispensabile sottolineare, al proposito, che tale segmento della polizza si attiva esclusivamente laddove il lavoratore sia chiamato a rispondere del proprio operato a terzi o verso la banca; è conseguentemente indispensabile che l'iscritto coinvolto nel sinistro non si renda disponibile a pagare il presunto danno patrimoniale imputatogli dall'azienda riservandosi la successiva denuncia dello stesso all'assicurazione, ma resista temporaneamente alle richieste del datore di lavoro coinvolgendo immediatamente il sindacato nel contenzioso che lo riguarda.

ESTRATTO POLIZZA R.C. CAPOFAMIGLIA GRATUITA

ASSICURATI

Associati alla F.A.B.I. che aderiscono alla polizza rc cassieri/rc professionale, compresi i componenti del nucleo familiare

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Compagnia si obbliga a tenere indenne gli Assicurati per danni cagionati a terzi, persone e cose, in conseguenza di fatti accidentali verificatisi nell'ambito della vita privata che a titolo esemplificativo derivino da:

- Proprietà e/o conduzione abitazione abituale e di quelle non abituali comprese le dipendenze
- Esercizio non professionale di sports, partecipazione a gare ed allenamenti
- Esercizio di tutte le attività del tempo libero
- Partecipazione quali genitori alle attività scolastiche ed a quelle autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive,
- Danni provocati dai figli minori per messa in moto o guida di veicoli a motore, natanti, ciclomotori, ecc. ai sensi degli artt. 2047 e 2048
- La responsabilità civile derivante all'Assicurato a seguito di atto colposo, per gli infortuni subiti dai collaboratori familiari (domestici, baby-sitter) in occasione di lavoro o di servizio
- Proprietà, possesso ed uso di animali domestici (ivi comprese le previsioni di cui al csd. "Decreto Sirchia")
- Danni da spargimento di acqua in genere

FRANCHIGIE E SCOPERTI

€ 50,00

ESTENSIONE TERRITORIALE

Mondo intero

MASSIMALE UNICO

Euro 500.000,00